



COMUNE DI FAVARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Ordinanza
Area Lavori Pubblici, Ambiente, S.U.A.P
Numero 93 del 27-06-2024

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, E ART. 54 DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. E DEGLI ARTICOLI 191 E 192 DEL D. LGS 152/2006 PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, ABBANDONATI IN FABBRICATI/SPAZI PRIVATI LOCALIZZATI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FAVARA (AG), BONIFICA E RIPRISTINO DEI LUOGHI.

Premesso che:

- il Centro Storico di questo Comune di Favara versa in un grave stato di abbandono, ed è stato già oggetto di ordinanze di eliminazione pericoli pubblici, susseguitesi nel corso degli anni;
- da vari sopralluoghi eseguiti, anche congiuntamente alle Forze dell'Ordine, si è fatta una mappatura delle zone ove sono presenti rifiuti abbandonati, in particolare rifiuti indifferenziati, ingombranti, carcasse di auto e materiali contenenti amianto;
- che l'art. 50, comma 4, del D.Lgs n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il successivo comma 5 prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- che, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *“chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”*;

Considerato:

Che, ai sensi della normativa vigente, i soggetti proprietari dell'area oggetto di sversamento di rifiuti, devono provvedere alla rimozione dei rifiuti classificati a vista al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Che l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:

- Il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- L'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
- Che il Sindaco disponga con propria ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
- Che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

Visti:

- la relazione del responsabile dell'Area 4 prot. n. 26847 del 04/06/2024;
- i preventivi di spesa agli atti dell'Ufficio Tecnico;
- la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nella relazione sopraccitata;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 87 del 25/06/2024 recante: Prelevamento dal fondo di riserva. Art. 176 TUEL, Impinguamento capitolo di spesa 298406/1 – I.E.;

Ritenuto,

- Necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti pericolosi e non, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
- Configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art. 192, comma 3, del D.Lgs 152/2006, che prevede che il Sindaco dispone, con ordinanza, le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Tenuto conto che occorre provvedere alla rimozione dei materiali de quo al fine di evitare inconvenienti per la tutela della salute pubblica e igienico sanitaria;

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Gli artt. 191 e 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L'O.R.EE.LL.;

ORDINA

- 1) Ai proprietari e/o titolari di diritti reali o personali di godimento dei fabbricati abbandonati ed aree libere del Centro Storico di questo Comune di Favara:
 - *di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla emissione della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati ed allo smaltimento degli stessi e alla bonifica, nei modi di legge, tramite ditte opportunamente autorizzate e in conformità alle norme ambientali;*
 - *di ripristinare lo stato dei luoghi, provvedendo a sigillare le aperture dei fabbricati e recintare le aree libere per impedire l'accesso a ignoti e l'abbandono di rifiuti;*
 - *di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo, producendo formulari di smaltimento dei rifiuti.*
- 2) al personale al Corpo di Polizia Municipale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;
- 3) al Dirigente Incaricato dell'Area 4 "Lavori Pubblici Ambiente e SUAP", decorso infruttuosamente il termine di cui sopra assegnato ai proprietari / titolari di diritti reali o personali di godimento dei fabbricati abbandonati ed aree libere del Centro Storico, l'adozione dei provvedimenti di propria competenza in danno dei predetti soggetti individuati.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e sul sito dell'Ente **con effetto di notifica** ai soggetti interessati;
- che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate dal Comune, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

DISPONE ALTRESI'

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- *Ufficio Territoriale di Governo di Agrigento;*
- *Tendenza dei Carabinieri di Favara;*
- *AREA 4 - "Lavori Pubblici, Ambiente e SUAP";*
- *AREA 5 - "Polizia Locale";*
- *AREA 9 – Urbanistica e Rigenerazione Urbana"*

Le Aree interessate, indicate in precedenza, ciascuna per le proprie competenze sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1991, il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della L. 1034/1971, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni dalla notifica del medesimo, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regionale, entro centoventi (120) giorni dalla notifica della presente Ordinanza.

Lì, 27-06-2024

**IL SINDACO
ANTONIO PALUMBO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005